C11742 - PUMA/DOBOTEX
Provvedimento n. 24170

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1, dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Puma Italia S.r.l., pervenuta in data 31 luglio 2012;

VISTA la propria delibera del 9 ottobre 2012, notificata in data 29 ottobre 2012, con la quale è stato disposto l'avvio del procedimento nei confronti della società Puma SE per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 per la mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge;

VISTA la memoria difensiva delle società Puma SE e Puma Italia S.r.l., pervenuta in data 23 novembre 2012, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81;

VISTI gli altri atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Puma SE (di seguito, Puma) è una società di diritto tedesco attiva nella progettazione, produzione, distribuzione e vendita a livello mondiale dei prodotti del segmento sportivo e sport-lifestyle (scarpe, abbigliamento ed accessori) recanti l'omonimo e rinomato marchio "Puma".
Puma è controllata dalla società di diritto francese PPR S.A., che è a sua volta controllata dalla società di diritto francese Artemis S.A. .

Nel 2010 il fatturato realizzato a livello mondiale da PPR è stato di circa *[10-20*][1] miliardi di euro, di cui circa *[700-1.000]* milioni di euro realizzati in Italia.

Dobotex BV (di seguito, Dobotex) è una società di diritto olandese attiva, sia in Italia che all'estero, nella produzione e nella distribuzione all'ingrosso di calze, sia sportive che civili, che vengono distribuite su licenza di vari marchi nel settore della moda, dello sport e dello sport-lifestyle. Dobotex non possiede punti vendita diretti e non effettua vendite al dettaglio.
Attualmente Dobotex è controllata da Puma. In precedenza, il capitale sociale di Dobotex era detenuto per il 50,1% direttamente dalla società Doxx BV, controllata dalla famiglia Van Dooren, e per il 49,9% indirettamente da Doxx BV tramite la Ventuss Holding BV[2].
Nel 2010 il fatturato realizzato a livello nazionale da Dobotex è stato di circa *[1-10]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate sono consistite nelle acquisizioni, da parte di Puma, dapprima del controllo congiunto di Dobotex e, successivamente, del controllo esclusivo di detta società. In particolare:
- in data 2 gennaio 2009 Puma ha acquisito il 50,1% delle quote del capitale sociale di Dobotex da Doxx B.V. ottenendo così, per effetto delle previsioni di uno Shareholders Agreement (di seguito patto parasociale)[3] finalizzato a

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

[2] *[In particolare, in data 31 dicembre 2008 Doxx BV incorporò la società di diritto olandese Ventuss Holding BV trasferendo alla stessa il 49,9% del capitale sociale di Dobotex.]*

[3] *[Il suddetto patto parasociale disponeva in materia di delibere dell'Assemblea degli azionisti che le seguenti delibere di maggior importanza per la gestione societaria dovevano essere assunte unanimemente con la maggioranza di due terzi del capitale sociale: qualsiasi modifica dello statuto; divisioni o scissioni societarie; emissione di nuove azioni ed obbligazioni convertibili; cessioni in proprio; esclusione del diritto di prelazione degli azionisti in caso di emissione di nuove azioni; distribuzione dei dividendi; scioglimento e liquidazione; modifica della lista delle delibere del CdA soggette a preventiva approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.*
Inoltre, lo stesso patto parasociale disponeva che anche le seguenti importanti delibere del CdA necessitavano della preventiva approvazione dell'Assemblea degli azionisti (sempre con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale): conclusione di accordi con il gruppo Puma; conclusione di alleanza strategiche; impegni in investimenti superiori ad Euro 2.000.000,00 per anno; modifica della

regolamentare i rapporti tra gli azionisti, il controllo congiunto di Dobotex assieme alla famiglia Van Dooren (quest'ultima mediante Ventuss Holding B.V., titolare del rimanente pacchetto azionario)[4];
- in data 2 gennaio 2012 Puma ha acquisito il restante 49,9% delle quote di Dobotex da Ventuss Holding B.V. ottenendo così il controllo esclusivo di Dobotex.
Tali acquisizioni hanno dato luogo a due distinte operazioni di concentrazione già realizzate da Puma e non preventivamente comunicate all'Autorità ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90[5].

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto comportavano, rispettivamente, l'acquisizione del controllo congiunto e l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituivano due concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Esse rientravano inoltre nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazioni stesse (rispettivamente 448 milioni di euro dal 5 maggio 2008 e 468 milioni di euro dal 21 novembre 2011).
Le operazioni di cui trattasi non sono state oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza soltanto successivamente alla loro realizzazione, in occasione della comunicazione effettuata da Puma Italia S.r.l. in data 31 luglio 2012 (C11742 *Puma/Dobotex*).

IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI

Le principali argomentazioni addotte da Puma in merito all'omessa comunicazione preventiva delle operazioni in esame, così come contenute nella memoria difensiva, sono riportate in quel che segue.

L'elemento soggettivo dell'omessa comunicazione preventiva

In via preliminare, la Parte sottolinea che deve essere escluso qualsiasi profilo di intenzionalità in relazione all'omessa comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione in esame, in quanto tale omissione sarebbe stata conseguenza di un mero errore di valutazione in cui è incorsa, con ciò escludendo qualsiasi volontà di elusione dolosa del controllo preventivo dell'Autorità.
A questo riguardo, Puma sostiene che vi era un'oggettiva difficoltà a qualificare tali operazioni come concentrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90.
In particolare, con riferimento alla prima operazione, l'acquisizione del controllo congiunto di Dobotex, Puma ha ritenuto erroneamente di non dover procedere alla comunicazione della stessa all'Autorità italiana, in quanto alla data della sua esecuzione, vale a dire a novembre 2008, la società acquisita non possedeva filiali in Italia. Infatti, la società Dobotex Italia S.r.l. è stata costituita solo in data 24 luglio 2009.
Con riferimento alla seconda operazione, l'acquisizione del controllo esclusivo di Dobotex, il motivo dell'omessa comunicazione preventiva è da ricondurre a molteplici fattori, fra cui la complessa articolazione societaria del gruppo Puma che ha filiali in tutto il mondo e soggiace, quindi, a svariate giurisdizioni; inoltre, Puma, non avendo notificato la prima operazione all'Autorità italiana (ma agli organi competenti di altri Paesi), riteneva – ancora una volta

natura dell'attività sociale o della sua direzione strategica; concessione di garanzie straordinarie; concessione di prestiti o anticipi straordinari a dipendenti o azionisti; iscrizioni di pegno o ipoteca, emissione di titoli ad interesse da parte della società o sue filiali; qualsiasi vendita, assegnazione o cessione di azioni delle filiali; operazioni a debito con indebitamento superiore ad Euro 2.000.000,00; fusione, vendita o cessione del complesso beni aziendali; promuovere azioni giudiziarie inclusi i procedimenti arbitrari che non rientrano nell'ordinaria amministrazione; concludere transazioni di controversie di valore superiore a Euro 2.000.000,00; conclusione di piani pensionistici o concessione di diritti contributivi differenti da quelli già esistenti; concessione di diritti d'opzione su azioni inclusa la concessione di piani di stock option; avvio di procedure concorsuali; assunzione di partecipazioni in altri soggetti giuridici o modifica dell'entità di partecipazioni già assunte.
Infine, il patto parasociale disponeva che le delibere dell'organo amministrativo aventi ad oggetto determinate materie necessitavano del preventivo consenso scritto del Presidente del CdA (Chairman), nominato da Doxx BV, unitamente a quello del suo Consigliere non-esecutivo (Non-Executive Director), nominato da Puma SE, determinando quindi la necessità del voto congiunto dei due azionisti; alcune di tali materie erano: adozione e/o successiva modifica del business plan annuale; adozione e modifica del budget annuale di spesa; nomina e licenziamento di dipendenti con una retribuzione annuale superiore ad Euro 150.000,00 o modifica dei rispettivi contratti che comporti il superamento del predetto limite.]

[4] *[Si precisa che, in ragione della presenza di una causa di annullabilità dell'operazione conclusa in data 2 gennaio 2009, le parti hanno ritenuto necessario ratificarla successivamente mediante l'atto notarile stipulato in data 23 dicembre 2011 conferendole efficacia retroattiva al 2 gennaio 2009, che è quindi da considerare quale data di efficacia della stessa.]*

[5] *[Si rileva al riguardo che in data 2 gennaio 2009 le parti erano in grado di valutare il superamento delle soglie di fatturato rilevanti ed il conseguente obbligo di comunicazione all'Autorità sulla base dei dati di fatturato relativi all'anno 2007, in quanto questi ultimi erano disponibili in tale data. Parimenti, in data 2 gennaio 2012 le parti erano in grado di valutare il superamento delle soglie di fatturato rilevanti ed il conseguente obbligo di comunicazione all'Autorità sulla base dei dati di fatturato relativi all'anno 2010, in quanto questi ultimi erano disponibili in tale data. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, si rileva che nel 2007 i fatturati realizzati in Italia da PPR S.A. e da Dobotex sono stati pari rispettivamente a circa [1-2] miliardi di euro e a circa [1-10] milioni di euro. Inoltre, nel 2010 i fatturati realizzati in Italia da PPR S.A. e da Dobotex sono stati pari rispettivamente a circa [700-1.000] milioni di euro e a circa [1-10] milioni di euro.]*

erroneamente - di non dover procedere alla comunicazione preventiva all'Autorità italiana neppure della seconda operazione. Tuttavia, non appena ha ravvisato l'errore in cui era involontariamente incorsa, ha immediatamente proceduto a comunicare anche all'Autorità italiana le operazioni realizzate, in via del tutto spontanea e nei tempi tecnici necessari per raccogliere i dati e le informazioni rilevanti.
La mancanza di dolo e la buona fede di Puma sono pertanto dimostrate e comprovate dalla condotta della stessa, improntata alla massima trasparenza nei confronti dell'Autorità.

L'elemento oggettivo dell'omessa comunicazione preventiva

Secondo quanto sostenuto dalle Parti, il perfezionamento delle due operazioni di concentrazione non ha comportato alcuna significativa variazione dell'assetto concorrenziale esistente sul mercato rilevante né tantomeno ha consentito a Puma di costituire o rafforzare una posizione dominante su alcuno di tali mercati "*in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza*".
Ciò emerge chiaramente sia dall'esame delle quote di mercato di Puma prima e dopo il perfezionamento delle operazioni, sia dalla struttura del mercato rilevante che risulta caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di operatori, specialmente esteri, che si confrontano a livello nazionale ed internazionale.

Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, la Parte chiede che l'Autorità, nell'ambito dei poteri discrezionali previsti dall'articolo 19, comma 2 della legge n. 287/90, in via principale non proceda all'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista solamente come "*eventuale*" dalla menzionata disposizione normativa.
In via subordinata, la Parte chiede che l'Autorità applichi una sanzione pecuniaria di natura simbolica in misura minima e comunque non superiore alle sanzioni da ultimo applicate per casi analoghi.

V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'OMESSA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Dagli atti del procedimento risulta che le operazioni di concentrazione sono state realizzate in momenti precedenti a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché l'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 è stato violato.
L'obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo delle imprese interessate dall'operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che a loro volta lo controllano. Di conseguenza, nel caso in esame la responsabilità della mancata comunicazione deve essere attribuita alla società Puma.

Sull'elemento soggettivo dell'infrazione

Con riguardo all'elemento soggettivo dell'infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l'esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell'Autorità sulle operazioni di concentrazione.
D'altra parte, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre infatti solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire.
Nel caso di specie, l'omessa comunicazione è invece imputabile ad una manchevolezza da parte di Puma, per cui la colpevolezza dell'omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l'articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, "*sia essa dolosa o colposa*".

Sull'elemento oggettivo dell'infrazione

La parte ha sottolineato in particolare come le operazioni di concentrazione tardivamente comunicate non appaiano idonee a determinare significativi mutamenti dell'assetto concorrenziale del mercato interessato.
Tale considerazione non può comunque rilevare né ai fini dell'accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell'applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione. In effetti, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell'Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione.

Irrogazione della sanzione e sua determinazione

Pertanto, accertata la violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Puma, si ritiene di dover procedere all'irrogazione della sanzione come previsto dall'articolo 19, comma 2, della medesima legge.

A tal fine, secondo l'articolo 11[6] della legge n. 689/81[7], occorre fare riferimento "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche*".
In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali delle operazioni tardivamente comunicate che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere restrittivi.
In merito all'azione riparatrice svolta dal responsabile dell'infrazione, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione.
Quanto alla durata, nel caso di specie i ritardi risultano relativamente contenuti, pari a tre anni e sette mesi per la prima concentrazione (l'acquisizione del controllo congiunto di Dobotex da parte di Puma e della famiglia Van Dooren, avvenuto in data 2 gennaio 2009) e a circa sette mesi per la seconda concentrazione (l'acquisizione del controllo esclusivo di Dobotex da parte di Puma, avvenuto in data 2 gennaio 2012).

VI. VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

In ragione delle attività svolte dall'impresa acquisita, l'operazione interessa il mercato della produzione e distribuzione all'ingrosso di calze sportive.
L'estensione geografica del mercato del prodotto sopra individuato può essere ritenuta nazionale, in considerazione delle notevoli differenze tra i Paesi membri dell'Unione Europea per quanto concerne i comportamenti dei consumatori, la presenza dei marchi e le quote di mercato detenute dai differenti produttori.
Nel mercato nazionale della produzione e distribuzione all'ingrosso di calze sportive, nel 2009, nel periodo precedente alla prima operazione di concentrazione, Dobotex deteneva una quota inferiore al 15%, mentre Puma era presente unicamente con una limitata produzione e distribuzione di calze sportive per le squadre di calcio sponsorizzate[8].
Pertanto, a seguito della prima operazione di concentrazione, con l'acquisizione del controllo congiunto di Dobotex, si è verificato l'ingresso nel mercato di un nuovo operatore, vale a dire il gruppo Puma.
Anche nel 2012, preliminarmente alla seconda operazione di concentrazione, Dobotex e Puma mantenevano una quota di mercato inferiore al 15% Pertanto, la seconda operazione di concentrazione, pur determinando la modifica della struttura del controllo di Dobotex, non ha prodotto modifiche sostanziali della struttura concorrenziale del mercato rilevante.
In tale mercato sono presenti numerosi e qualificati concorrenti in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale nei confronti anche di Puma
Pertanto, le operazioni in esame non hanno alterato le condizioni di concorrenza nel mercato interessato.

CONSIDERATO, pertanto, che le operazioni in esame, in quanto comportavano dapprima l'acquisizione del controllo congiunto e successivamente l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa costituivano due concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, per il periodo al quale le operazioni si riferiscono, è stato superiore alla soglia minima prevista dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, le operazioni sopra individuate erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che le operazioni suddette, realizzate in data 2 gennaio 2009 e in data 2 gennaio 2012, non sono state preventivamente comunicate, in violazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che le operazioni, realizzate in data 2 gennaio 2009 e in data 2 gennaio 2012, non sono state comunicate preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che pertanto l'Autorità, ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della stessa legge, può infliggere al soggetto che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per le operazioni tardivamente comunicate, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione;

CONSIDERATO, in ordine all'individuazione del soggetto responsabile dell'infrazione contestata, che le operazioni di concentrazione sono consistite dapprima nell'acquisizione del controllo congiunto di Dobotex da parte di Puma insieme alla famiglia Van Dooren e poi nell'acquisizione del controllo esclusivo di Dobotex, da parte di Puma;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata società Puma all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90;

CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi:
i) l'assenza di dolo da parte dell'agente;

[6] *[Relativo ai "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".]*

[7] *[Recante "Modifiche al sistema penale".]*

[8] *[Secondo quanto comunicato, la parte prevalente, ma non la totalità, della produzione di calze era fornita direttamente alle rispettive società sportive (la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la S.S. Lazio S.p.A.) quale parte di corrispettivo per la sponsorizzazione .]*

ii) la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva;
iii) la modesta incidenza concorrenziale delle operazioni in esame;
iv) i lassi di tempo intercorsi prima della comunicazione all'Autorità delle avvenute operazioni (pari rispettivamente a circa 3 anni e 7 mesi e a circa 7 mesi);

RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Puma nella misura di: a) 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non comunicata relativa all'acquisizione del controllo congiunto di Dobotex; b) 5.000 € (cinquemila euro) per l'operazione non comunicata relativa all'acquisizione del controllo esclusivo di Dobotex, sanzioni che appaiono congrue a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, con riferimento alla valutazione concorrenziale delle operazioni di concentrazione in esame, che le stesse non sono state suscettibili di determinare, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

ORDINA

alla società Puma SE di pagare, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, la somma complessiva di:
a) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo congiunto di Dobotex;
b) 5.000 € (cinquemila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo esclusivo di Dobotex.

Le sanzioni amministrative di cui sopra devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e Cbi messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it.* Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento, la società Puma SE è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
RobertoChieppa	*Giovanni Pitruzzella*